

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 347

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1994

—————

Riordinamento delle attività di informazione e sicurezza dello Stato e istituzione dell'Agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza (AGIS). Riordinamento degli uffici e comandi centrali del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Non ignoro che esiste, soprattutto a livello di apparati dello Stato, una forte corrente favorevole all'unicità del servizio di informazione e di sicurezza, per motivi pratici e di economia di spesa.

Per questa scelta pesa la tradizione di «monopolio» a favore dell'apparato militare (SIFAR, SID e praticamente anche SISMI), dovuto anche alla preferenza degli apparati NATO e americani, che «confidavano» più in una struttura militare, in quanto più

«omologata» od «omologabile», che nell'apparato civile.

Per completezza di informazione e documentazione e per porre a disposizione degli Onorevoli Colleghi un modello alternativo, si presenta la seguente proposta di riordinamento dell'*intelligence* e della *security*, secondo il modello «unitario».

Per le considerazioni generali sul problema dell'informazione e della sicurezza si rinvia alle Relazioni ai disegni di legge n. 345 e n. 346.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici che esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per l'organizzazione e il funzionamento generale di essi, sentito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.

3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 23, determinando in attuazione delle leggi e dei regolamenti i criteri per l'apposizione del segreto, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo a essi e controllandone l'attività.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni e un continuo ed efficace coordinamento e controllo delle attività per le informazioni e la sicurezza.

6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dell'Agenzia governativa di cui all'articolo 5, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 24.

Art. 2.

*(Comitato nazionale per le informazioni
e la sicurezza)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).

2. Il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della difesa, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni nonché dagli altri ministri che il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente, a far parte di esso, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato delegato svolgono le funzioni di segretario del Comitato nazionale.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Comitato nazionale il direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, il direttore generale dell'Agenzia governativa di cui all'articolo 5, nonché altre autorità civili, militari o di polizia od esperti.

5. Il Comitato nazionale è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nell'orientamento e nel coordinamento delle attività dei servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina dei direttori generali del Segretariato generale e dell'Agenzia governativa di cui all'articolo 5, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 12, 15 e 23. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 12, 15 e 23 nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

Art. 3.

(Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e Comitati esecutivi)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).

2. Al Segretariato generale è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).

4. Il Comitato esecutivo per le informazioni è costituito dal direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Segretario generale della Difesa-direttore nazionale degli armamenti, dal direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore generale dell'Agenzia governativa di cui all'articolo 5, dal direttore centrale della Direzione centrale di cui all'articolo 13, dal direttore generale delle informazioni militari di cui all'articolo 18, nonché eventualmente da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Comitato esecutivo per la sicurezza è costituito dal direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza-capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal direttore generale dell'Agenzia governativa di cui all'articolo 5, dal direttore generale delle informazioni militari di cui all'articolo 18, e dal direttore centrale della Direzione centrale di cui all'articolo 13.

6. Periodicamente o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale e dei Comitati esecutivi)

1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri, e il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro delle finanze.

2. Il Segretariato generale:

a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;

b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;

c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.

3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, per quanto attiene all'attività informativa e per quanto attiene a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.

5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Gover-

no, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 25.

6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Istituzione e ordinamento dell'Agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza - AGIS)

1. E' istituita l'Agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza (AGIS). Essa dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, nei limiti di apposita delega da questi conferita, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato. Essa è diretta da un direttore generale che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'Agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza corrisponde in modo particolare, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento generale di cui all'articolo 28 e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, emanate di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa.

3. L'Agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza (AGIS) ha il compito di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia ed individuare ed ostacolare dentro e fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:

a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi della politica estera, di difesa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo della Repubblica in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;

b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;

c) per fornire supporto agli uffici ed organi di Polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.

4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa ad affari strategici e a situazioni che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;

b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, fuori e entro i confini nazionali, sono rivolte alla sicurezza della Repubblica, dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione.

5. A tal fine l'Agenzia espleta tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, contro-sabotaggio, antiterrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 6.

(Attribuzioni dell'AGIS)

1. L'AGIS non è un servizio di polizia giudiziaria. Gli agenti dell'AGIS non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Per la tutela dell'AGIS, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dell'AGIS possono essere conferite dal Ministro dell'interno la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente di carattere generale, speciale o eccezionale, gli agenti dell'AGIS non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

4. Essi hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o, semprechè sia necessario, anche direttamente al Direttore dell'AGIS, che ne informa il Ministro competente e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

5. Il direttore generale del Segretariato generale e il direttore generale dell'AGIS hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dell'AGIS, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Gli agenti dell'AGIS possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso, di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.

7. A tal fine, gli agenti dell'AGIS, a norma delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione, a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di Pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 10, comma 1.

8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.

9. Gli atti compiuti da agenti dell'AGIS o da loro collaboratori in relazione ad obietti-

vi esteri, ancorchè in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni regolarmente disposte ed autorizzate, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo della Repubblica. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.

Art. 7.

(Attribuzioni particolari dell'AGIS)

1. Gli agenti dell'AGIS possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del Codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da esse altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati dell'ufficio da lui delegati, su richiesta del direttore generale dell'AGIS o di un funzionario o funzionari dell'AGIS da lui delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, o dal Ministro degli affari esteri o dal Ministro della difesa, dandone immediata comunicazione al direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti dell'AGIS possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal Codice di procedura penale.

3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.

4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili nè come prove nè come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 25, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie

e motivazioni delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 8.

(Doveri dei direttori generali del Segretariato generale e dell'AGIS)

1. I direttori generali del Segretariato generale e dell'AGIS dirigono gli uffici cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.

2. I direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire sulla loro attività, o di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonchè, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto, cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.

3. I direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:

a) perchè nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dall'AGIS, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 14 della presente legge;

b) perchè nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dall'AGIS sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;

c) perchè il Segretariato generale e l'AGIS non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. I direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività degli uffici cui sono preposti.

Art. 9.

(Attività speciali dell'AGIS)

1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno può autorizzare il direttore generale dell'AGIS a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dell'AGIS, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali che nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 24, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.

2. Con l'autorizzazione del Ministro dell'interno, il direttore generale dell'AGIS. Può disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto e anche sotto identità diversa da quella reale e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato, diversi da quelli effettivi.

Art. 10.

(Rapporti di collaborazione)

1. I comandi, uffici, servizi unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia, sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e all'AGIS per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni a essi assegnati dalla legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e all'AGIS le informazioni loro richieste dai direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste, ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.

Art. 11.

(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni)

1. Il Segretariato generale e l'AGIS possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 12.

(Personale dell'AGIS)

1. Il personale dell'AGIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. I regolamenti di cui al comma 5 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle forze di polizia, e quelli collocati fuori ruolo a tempo determinato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il personale dell'AGIS può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, sentito il direttore generale dell'Agenzia o su sua proposta.

4. L'AGIS può altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.

5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del Segretariato generale e dell'AGIS e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

Art. 13.

(Istituzione della Direzione centrale per le informazioni generali e le operazioni speciali - DICIGOS)

1. Presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita, quale ufficio interforze, la Direzione centrale delle informazioni generali e delle operazioni speciali (DICIGOS).

2. La Direzione centrale espleta i seguenti compiti:

a) supporto e collaborazione con l'AGIS nel campo della informazione e della sicurezza per la difesa dello Stato;

b) esercizio in via preminente e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione delle attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, antisabotaggio e antiterrorismo dei Servizi;

c) su richiesta dell'AGIS, raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione e valutazione di tutte le informazioni relative alla situazione generale del Paese, utili per

le attività di prevenzione e di repressione della illegalità e di tutela dell'ordine pubblico e di protezione e promozione della ordinata vita civile;

d) raccolta, analisi, interpretazione e valutazione di tutte le informazioni relative alle minacce e a fenomeni esterni, salvo le competenze dell'AGIS, anche interne di terrorismo, con particolare riguardo alle tecnologie militari nucleari e al traffico e commercio illegale delle armi;

e) operazioni speciali contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

3. La Direzione centrale espleta i suoi compiti per mezzo di uffici e servizi centrali e periferici. Si avvale anche di comandi, uffici, reparti e servizi della Amministrazione di pubblica sicurezza secondo le direttive del Ministro dell'interno.

Art. 14.

(Collaborazione con altri uffici)

1. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni la DICIGOS può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi nonchè di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

Art. 15.

(Ordinamento della Direzione centrale per le informazioni generali e le operazioni speciali - DICIGOS)

1. Sotto l'autorità del Ministero dell'interno e della Direzione generale della Pubblica sicurezza, la Direzione centrale per le informazioni generali e le operazioni speciali è diretta, con il titolo di direttore centrale, dal vice direttore generale della Pubblica sicurezza.

2. Il direttore centrale è scelto tra i prefetti, i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri ed è nominato con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa.

3. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 25. L'attività della DICIGOS è disciplinata dal Ministro dell'interno.

4. Il personale della Direzione centrale è tratto dal personale della amministrazione del Ministero dell'interno, dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal personale della Polizia di Stato nonchè, per funzioni specializzate, anche da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

(Forze operative speciali)

1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento di suoi compiti e dell'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, presso la DICIGOS, è costituito, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di essa, un Gruppo unità speciali, costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.

2. L'ordinamento del Gruppo unità speciali è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La sua organizzazione è stabilita dal direttore centrale, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della Difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti.

4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 2.

Art. 17.

(Norme finanziarie)

1. Le spese relative al Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative all'AGIS di cui agli articoli 5, 7 e 9 sono iscritte in apposita rubrica, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato» nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, d'intesa con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, e sentiti il direttore generale del Segretariato generale e il direttore generale dell'AGIS, quanto delle somme stanziato nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.

4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.

5. Della ripartizione di cui al comma 2, e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 25, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.

6. Alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 24, nella composizione di cui al comma 2, il direttore generale del Segretariato generale e il direttore generale dell'AGIS riferiscono sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La Commissione Presidenziale può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al direttore generale del Segretariato generale e al direttore generale dell'AGIS, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro del tesoro.

Art. 18.

*(Istituzione, compiti e ordinamento della
Direzione generale per le informazioni
militari)*

1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.

2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della Difesa e dal Segretario generale della Difesa - direttore generale degli armamenti, secondo le determinazioni adottate dal Ministro. È collegata con gli Stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza.

3. A capo della Direzione generale è posto un direttore generale delle informazioni militari, nominato tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

4. Il direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della Difesa e il Segretario generale della difesa - direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni a livello tecnico-operativo e scientifico di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari delle informazioni militari. Essa collabora con l'AGIS per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.

6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'Amministrazione della difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorchè facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza dell'AGIS.

7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonchè degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica, in collaborazione con gli Stati maggiori di appartenenza degli stessi addetti.

8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa sono costituite sezioni specializzate per l'esercito, la marina, l'aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 19.

*(Agenzia governativa delle telecomunicazioni-
AGOTELCO)*

1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa

delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo della Repubblica e a qualsiasi altro ente nei modi che saranno determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

2. Le competenze di cui alle precedenti lettera *a)* e *b)* del comma 1 potranno essere esercitate solo:

a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

b) nell'interesse del benessere economico del Paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

3. In questa legge, con l'espressione Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comu-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per chiedere di fornire assistenza nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.

4. Il direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'Agenzia governativa delle telecomunicazioni. È suo dovere vigilare affinché:

a) l'Agenzia acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

b) l'Agenzia non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

Art. 20.

(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari)

1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al direttore generale a essa preposto, le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, per l'AGIS, nonché per i direttori generali ad essi preposti.

2. Sono conferite agli agenti della Direzione generale delle informazioni militari le attribuzioni previste dall'articolo 7, nelle forme e con le procedure ivi stabilite, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se a esse appartenente.

Art. 21.

(Servizio informazioni della Guardia di finanza)

1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 22.

(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)

1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con l'AGIS, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.

Art. 23.

(Organizzazione nazionale per la sicurezza)

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata per mezzo del segreto, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'Organizzazione nazionale per la sicurezza; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.

3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) comprende:

a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;

b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è il Segretariato generale di cui all'articolo 3 e gli altri uffici costituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di interesse sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto, nell'interesse dello Stato.

4. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività, sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 24.

(Commissione presidenziale per le informazioni e la sicurezza)

1. È istituita la Commissione presidenziale per le informazioni e la sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dell'AGIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia.

3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.

5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretariato generale e l'AGIS devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornire a essa qualunque informazione essa richieda.

6. La Commissione presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.

7. Al presidente della Commissione e ai membri di essa è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del Vice Presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono stabilite, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 25.

(Comitato parlamentare per le informazioni e la sicurezza e per la tutela del segreto di Stato)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le informazioni e la sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, tutti nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.

3. Il Comitato parlamentare:

a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dell'AGIS;

d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 24 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

f) è informato delle misure adottate dal Segretariato generale e dall'AGIS a norma dell'articolo 9 e nelle forme da esso prescritte.

4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, o il Ministro della difesa, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato a termini dell'articolo 1, comma 5, nonchè, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i direttori generali del Segretariato generale e dell'AGIS.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.

7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.

8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di *ordine politico*.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorchè non riguardino materie di per sè tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei voti dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del presidente del Comitato stesso.

Art. 26.

(Disposizioni regolamentari)

1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.

Art. 27.

(Soppressione dei Servizi informativi di Forza armata - SIOS)

1. I Servizi informativi di Forza armata - SIOS sono soppressi.

2. Nell'ambito degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e della aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato, in accordo con i principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del Regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno.

4. La sua organizzazione è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 28.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvederà alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 25.

Art. 29.

(Norme generali e transitorie)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.

3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.

4. Il personale in servizio presso il Comitato esecutivo e presso i disciolti Servizi, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.

5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.

6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del Comitato esecutivo (CESIS) e dei Servizi, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati.

Art. 30.

(Applicazione della legge)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

a) alla effettiva soppressione del Comitato esecutivo (CESIS);

b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;

c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.

3. Il Segretario generale del CESIS e i direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico con l'entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che fino al loro effettivo scioglimento venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 31.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.